

NOVITA' SU SCUOLE E VICARI

DOPO LA PUBBLICAZIONE IN G.U. N.155 DEL 06/07/2011

DELLA MANOVRA ESTIVA 2011

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

IL SENATO CONFERMA

Nel sito web del Senato: www.senato.it in data odierna è stata pubblicata la **RELAZIONE sul DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98**

In tale relazione, all'art.19, viene confermato quanto riportato nella scheda SNALS di ieri: ***Manovra estiva 2011: novità su scuole e vicari***

Vengono anche ipotizzate le soppressioni **n.1130** a LIVELLO NAZIONALE che trasformate a livello provinciale dovrebbero comportare una perdita **PER LA NOSTRA PROVINCIA DI VERONA** di **UNA DECINA DI POSTI DI DIRIGENTE SCOLASTICO**
UNA DECINA DI POSTI DI DSGA.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 19

I commi 1 - 3 dell'articolo 19 completano la disciplina del sistema nazionale di valutazione per l'istruzione scolastica, già delineato con il decreto legge "milleproroghe" per il 2011 e arricchito di nuovi compiti dal decreto legge "sviluppo".

La norma in esame garantisce l'avvio immediato delle procedure concorsuali presso l'ANSAS, in modo da consentirne la conclusione prima della decadenza dall'incarico del Commissario, prorogato sino al 31 agosto 2012".

Dette assunzioni decorrono dal primo settembre 2012, data in cui l'ANSAS, che riprende il nome di INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), cambia natura giuridica: da Agenzia diviene ente di ricerca dotato di una propria autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare; dalla stessa data è previsto il rientro nella scuola di tutto il personale comandato.

Inoltre, INDIRE ed INVALSI, in quanto enti di ricerca, verrebbero finanziati a valere sul Fondo Ordinario degli Enti di ricerca (cd. FOE), a sua volta incrementato con parte dei risparmi conseguenti al rientro a scuola del personale comandato presso l'ANSAS.

Dell'organizzazione attuale sono, viceversa, mantenute le componenti adeguate rispetto al nuovo obiettivo:

1. la strutturazione territoriale dell'INDIRE, adatta a garantire il necessario raccordo con le Regioni;
2. la finalizzazione principale dell'INVALSI alla predisposizione e cura dei test di valutazione.

I commi da 4 e 5 prevedono la riduzione del numero di istituzioni scolastiche autonome, a parità del numero di punti di erogazione, mediante la formazione di istituti comprensivi.

A seguito dell'applicazione della norma medesima, il numero di autonomie si ridurrà di 1.130 unità. Ciò comporterà, in particolare, una riduzione del numero di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Il comma 6 abroga il comma 4 dell'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che consentiva a condizioni più favorevoli (sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto alle altre ipotesi) l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento a favore dei docenti vicari dei dirigenti, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

Commi 4 e 5 - La norma di cui al comma 4, mediante l'aggregazione in istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo grado, da effettuare a decorrere



dall'a.s. 2011-2012, determina una riduzione delle istituzioni scolastiche autonome, funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'art. 64, comma 6, della legge n. 133/2008, in materia di dimensionamento della rete scolastica.

Analogamente il comma 5, prevedendo la reggenza in luogo dell'assegnazione del dirigente scolastico alle scuole autonome costituite con un numero di alunni inferiori a 500 unità, determina effetti di contenimento della spesa funzionali al pieno conseguimento dei predetti obiettivi finanziari di cui all'art. 64 innanzi menzionato.

Comma 6- La norma, abrogando il comma 4 dell'art. 459 del D.lgs. n. 297/1994 e successive modificazioni, non consente più di disporre l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento del docente collaboratore del dirigente scolastico, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi 2 e 3 del medesimo art. 459, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

Detto intervento, che comporta il contenimento della spesa per supplenze a tempo determinato, è strumentale al pieno conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'art.64, comma 6, della legge n.133/2008.

Collegamenti ai documenti:

(cliccare su [http://](#)per aprire il link)

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

<http://www.gazzettaufficiale.it>

RELAZIONE SENATO

<http://www.senato.it>

SCHEDA SNALS VERONA

<http://www.snals.it>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

venerdì 8 luglio 2011

14.48.46